

Programma Operativo Interregionale
“Energie rinnovabili e risparmio energetico”
2007-2013

Linea di attività 1.3 “ interventi a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili nell’ambito dell’efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubbliche”

AVVISO PUBBLICO

ALLE AMMINISTRAZIONI STATALI, ALLE REGIONI, ALLE PROVINCE, AI COMUNI ED ALLE COMUNITA' MONTANE DELLE REGIONI CONVERGENZA PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DA REALIZZARE NELL'AMBITO DELLA LINEA DI ATTIVITÀ 1.3 “INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NELL'AMBITO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI E UTENZE ENERGETICHE PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO”



ORGANISMI INTERMEDI



REGIONI "CONVERGENZA"



AUTORITÀ DI GESTIONE

Regione Puglia Area Programmazione e Finanza
Servizio Programmazione e Politiche dei Fondi Strutturali
viale Japigia, 145 - 70126 Bari
Sede operativa / via Nomentana, 263 - 00161 Roma
www.poienergia.it

PREMESSO

- che con Decisione della CE C(2007) 6820 del 20 dicembre 2007, la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Interregionale “Energie rinnovabili e risparmio energetico” (FESR) 2007 – 2013;
- che il Programma è teso ad aumentare la quota di energia consumata derivante da fonti rinnovabili ed a migliorare l’efficienza energetica promuovendo le opportunità di sviluppo locale;
- che il Programma si articola in tre Assi prioritari, tra i quali, l’Asse I “Produzione di Energia da Fonti Rinnovabili” che ha l’obiettivo specifico di promuovere e sperimentare forme avanzate di interventi integrati e di filiera finalizzati all’aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili;
- che, nell’ambito dell’Asse I, l’Attività 1.3 riguarda interventi a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili nell’ambito dell’efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico;
- che la Convenzione sottoscritta il 15 maggio 2009, ai sensi dell’articolo 59, secondo paragrafo, del Regolamento (CE) n. 1083/2006, tra l’Area Generale Programmazione e Finanza della Regione Puglia, in qualità di Autorità di Gestione (di seguito AdG) del POI “Energia” 2007-2013, e la Direzione Generale per l’Energia Nucleare, le Energie Rinnovabili e Efficienza Energetica (di seguito DGENRE) del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l’Energia, in qualità di Organismo Intermedio (di seguito OI), ha delegato le funzioni dell’AdG all’OI per la gestione, tra le altre, della detta linea di attività 1.3, e delle linee di intervento in essa compresa;

VISTO

- il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modificazioni, recante *"Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"*;
- il Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, recante *"Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia"*;
- il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, recante *"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (c.d. codice degli appalti)"*;
- il D.lgs 115/2008 e successive modificazioni che recepisce la direttiva 2006/32/CE, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia ed i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE;
- la Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

CONSIDERATO

- che la su indicata attività 1.3 riguarda la realizzazione di interventi, inerenti la produzione di energia da fonti rinnovabili, in considerazione della rilevanza dell'edificio, della innovatività tecnica e del coinvolgimento della popolazione, tali da risultare rappresentativi e replicabili;
- che i beneficiari di tali attività, sulla base di quanto stabilito dal Programma e dai criteri di selezione approvati in sede di Comitato di Sorveglianza, sono le Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, delle regioni Convergenza (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia);
- che la Direttiva 2009/28/CE introduce obiettivi vincolanti di produzione di energia da fonti rinnovabili in ogni suo uso finale, rendendo necessario promuovere sia la produzione di energia elettrica che quella di energia termica;
- che le iniziative di produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili, per tutta la durata della realizzazione delle stesse, saranno oggetto di attività di sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza ed al mondo delle imprese dei territori interessati;

tutto ciò premesso, visto e considerato

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA

DIREZIONE GENERALE PER L'ENERGIA NUCLEARE, LE ENERGIE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA

approva il presente avviso

Art. 1

(Finalità e obiettivi)

1. Il presente avviso è finalizzato ad avviare una procedura ad evidenza pubblica per la selezione ed il finanziamento di iniziative riguardanti la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio di edifici di proprietà delle Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane, aventi sede nelle regioni Convergenza (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia).

2. Le iniziative sono finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- promuovere e sostenere l'utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici pubblici;

- diffondere informazioni e conoscenze sui benefici riguardanti l'energia da fonti rinnovabili ed il risparmio energetico tra le pubbliche amministrazioni ed i cittadini al fine di favorire la crescita di consenso riguardo al perseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni;
- attivare meccanismi che, a partire dagli obiettivi energetico - ambientali, siano in grado di fare da volano allo sviluppo ed all'innovazione del tessuto produttivo, in particolare su base locale.

Art. 2

(Beneficiari)

1. Possono presentare istanza di contributo le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane, che siano titolari della proprietà di edifici ubicati nelle aree dell'obiettivo Convergenza di cui all'articolo 1 e sui quali saranno effettuati gli interventi.
2. Le Amministrazioni dello Stato, le Regioni e le Province possono presentare fino a tre domande di finanziamento; i Comuni e le Comunità montane possono presentare una sola domanda di finanziamento.

Art. 3

(Interventi ammissibili)

1. Possono essere ammessi al contributo gli interventi d'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili che rispettano tutte le seguenti condizioni di ammissibilità:
 - a) ricadono esclusivamente nelle tipologie di cui alla tabella A;
 - b) sono realizzati conformemente alle specifiche tecniche indicate nell'allegato C;
 - c) sono accompagnati da azioni di comunicazione concernenti l'iniziativa proposta, effettuate secondo un piano redatto in conformità alle indicazioni di cui all'allegato E, sul tema dei benefici socio-economici delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, che sarà preso in considerazione per la definizione ed attuazione di una più ampia azione di sensibilizzazione riguardante l'intera linea di attività 1.3 del POI.

TABELLA A

ATTIVITA' 1 - Produzione di energia elettrica o produzione combinata di energia elettrica e termica
a) impianti solari fotovoltaici;
b) impianti di cogenerazione ad alto rendimento alimentati da fonti rinnovabili;
c) impianti eolici operanti in scambio sul posto.
ATTIVITA' 2 - Produzione di energia termica
d) impianti solari termici;
e) pompe di calore geotermiche a bassa entalpia;
f) caldaie alimentate da biomassa.

Art. 4

(Risorse finanziarie, percentuale di contribuzione e costi ammissibili)

1. Le risorse finanziarie disponibili sono pari a **Euro 30.000.000,00** a valere sulla linea di attività 1.3 “Interventi a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili nell’ambito dell’efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico” del POI.
2. La percentuale massima di contributo è pari al **100% del costo ammissibile** del progetto, al netto delle spese per il piano di comunicazione.
3. Il costo complessivo per singolo progetto, al netto delle spese per il programma di comunicazione, è compreso **tra 100.000,00 Euro e 1.000.000,00 Euro**. Non sono ammissibili progetti il cui costo complessivo ecceda il suddetto limite massimo, anche qualora le ulteriori risorse siano rinvenute da altre fonti di finanziamento ovvero da risorse di diretta competenza del soggetto proponente.
4. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite sulla base della tipologia di progetto e della regione di provenienza come stabilito dalla Tabella B.

TABELLA B

ATTIVITA' 1 - Produzione di energia elettrica o produzione combinata di energia elettrica e termica		
<i>Linea</i>	<i>regione</i>	<i>importo</i>
A1)	regione Campania	€3.750.000
B1)	regione Calabria	€3.750.000
C1)	regione Sicilia	€3.750.000
D1)	regione Puglia	€3.750.000
TOTALE		€15.000.000
ATTIVITA' 2 - Produzione di energia termica		
<i>Linea</i>	<i>regione</i>	<i>importo</i>
A2)	regione Campania	€3.750.000
B2)	regione Calabria	€3.750.000
C2)	regione Sicilia	€3.750.000
D2)	regione Puglia	€3.750.000
TOTALE		€15.000.000

5. Qualora i progetti finanziati non esauriscano la dotazione di una o più delle linee di finanziamento risultanti dalla Tabella B, il Ministero dello Sviluppo Economico si riserva di ammettere a contributo ulteriori progetti ritenuti ammissibili e non finanziati a causa dell'esaurimento delle risorse assegnate alle altre linee.

6. I costi massimi ammissibili di investimento per kW di potenza installata, comprensivi di tutte le voci di cui al successivo punto 7, sono indicati nell'allegato D al presente avviso.

7. Le spese ammissibili, costituenti il costo ammissibile d'investimento, sono riferibili esclusivamente alle seguenti voci:

- a. spese tecniche (progettazione dell'intervento, direzione lavori, collaudo e certificazione degli impianti);
- b. fornitura dei beni, dei materiali e dei componenti necessari alla realizzazione dell'intervento;
- c. installazione e posa in opera degli impianti di produzione di energia elettrica e/o termica da fonte rinnovabile;
- d. eventuali opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento;
- e. sistemi di acquisizione dati e analisi delle prestazioni per il monitoraggio.

8. Le spese ammissibili, riferite alle voci ed ai massimali dei costi, sono comprensive dell'IVA e di ogni altro onere solo se questi non sono recuperabili.

9. Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute dopo la pubblicazione del presente avviso.

10. I contributi previsti dal presente avviso non sono cumulabili con nessuna altra forma di contributo o di incentivo in conto esercizio.

Art. 5

(Modalità di presentazione delle istanze)

1. Le istanze di finanziamento dovranno, pena la non ammissione ad istruttoria, essere trasmesse esclusivamente a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento ed essere redatte utilizzando il Modello di domanda (**Allegato A**) unendo allo stesso la seguente documentazione:
 - a. scheda descrittiva degli interventi da realizzare, compilata sulla base dell'allegato B, in conformità alle specifiche tecniche ed ai massimali di costo di cui agli allegati C e D;
 - b. copia di eventuali deliberazioni di approvazione dell'iniziativa;
 - c. copia della carta di identità del legale rappresentate o del soggetto delegato a tale funzione da parte del soggetto proponente (in quest'ultimo caso è necessario allegare anche la copia dell'atto di delega);
 - d. planimetrie e fotografie dell'edificio o del sito su cui viene realizzato l'intervento;
 - e. progettazione definitiva dell'intervento, che, nel caso di edifici di pregio sottoposti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., deve essere approvata dalla competente Soprintendenza;
 - f. nel solo caso di impianti eolici, relazione descrittiva delle caratteristiche anemometriche del sito, corredata dai rilievi anemometrici la cui durata non può essere inferiore ad

un anno, e da cui risulti che le ore equivalenti annue di funzionamento non sono inferiori a 1600;

- g. cronoprogramma riguardante tutte le fasi previste dalla progettazione alla costruzione e l'esercizio, da cui si evinca anche il dettaglio delle autorizzazioni necessarie per il completamento dell'intervento;
 - h. piano di comunicazione conforme alle indicazioni di cui all'allegato E;
 - i. il CD Rom contenente, in formato elettronico, tutta la documentazione redatta e predisposta in attuazione dei precedenti punti.
2. Le istanze di finanziamento, sottoscritte dal soggetto rappresentante o delegato a tale funzione, dovranno pervenire esclusivamente con le modalità di cui al comma 1, **entro e non oltre le ore 12.00 del 30 giugno 2010**, al seguente indirizzo: **Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per l'Energia Nucleare, le Energie Rinnovabili e l'Efficienza Energetica- Via Molise, 2 – 00187 Roma**.
3. Le istanze di finanziamento dovranno essere contenute in un plico chiuso sigillato recante la denominazione e l'indirizzo completo del proponente oltreché l'indicazione della regione di provenienza (*Campania o Calabria o Puglia o Sicilia*) e della linea in relazione alla quale è richiesto il finanziamento (*come dettagliata dalla tabella B: A1, B1, C1, D1, A2, B2, C2, D2*), secondo la seguente dicitura:

“Istanza di finanziamento nell’ambito della linea di attività 1.3 “Interventi a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili nell’ambito dell’efficientamento degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico” del POI” – NON APRIRE	
REGIONE:
LINEA:

- 4. Il Ministero dello Sviluppo Economico non risponde della mancata o tardiva ricezione del plico per disguidi postali o per qualsiasi altro motivo di diversa natura.
- 5. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio del Protocollo del Ministero dello Sviluppo Economico che, qualora si tratti di plichi pervenuti nell'ultimo giorno utile, provvederà a riportare sul medesimo il giorno e l'ora di arrivo.
- 6. Non saranno in alcun caso prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine finale indicato, nulla valendo a tal proposito la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'Agenzia accettante. Tali plichi non saranno aperti in quanto considerati come non consegnati.
- 7. Chiarimenti in merito all'avviso in questione possono essere richiesti al seguente indirizzo di posta elettronica: poienergia@sviluppoeconomico.gov.it. Tali informazioni saranno rese disponibili sui siti internet di pubblicazione dell'Avviso.

Art. 6

(Procedure e modalità di verifica delle istanze)

- 1. L'ordine di valutazione delle istanze è cronologico, secondo la data e l'ora di spedizione delle stesse, come risultante dal timbro dell'ufficio postale di spedizione.
- 2. I progetti verranno finanziati fino ad esaurimento dei fondi disponibili in ciascuna delle linee di cui alla tabella B. Nel caso non fossero disponibili risorse finanziarie sufficienti a copertura dei progetti

ammissibili ed indicanti la stessa data e ora di spedizione si procederà dando la priorità al progetto comportante il minor costo ammissibile.

3. L'esame delle istanze viene affidato ad una Commissione Tecnica che sarà istituita con decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per l'Energia Nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica.
4. Successivamente alla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 2, la Commissione Tecnica provvede alla verifica di ammissibilità delle istanze pervenute. La Commissione si riserva di chiedere ulteriori informazioni, a mezzo fax, qualora risultino utili ai fini del completamento della fase di verifica.
5. Nel caso in cui, successivamente all'assegnazione dei contributi nell'ordine stabilito dai precedenti commi, residuino risorse che non siano sufficienti a finanziare interamente progetti che seguano l'ultimo progetto finanziato al 100% in ciascuna linea, le risorse sono riassegnate fra tutti i progetti non interamente finanziati, al fine di concedere un contributo del 100% al progetto risultante cronologicamente spedito prima. Le risorse ulteriormente residue sono assegnate all'ultimo progetto in misura ridotta.

Art. 7

(Assegnazione del contributo)

1. Il MISE - DGENRE provvede, con proprio decreto pubblicato sul sito del Ministero e sulla GURI – Serie generale, ad assegnare il contributo ai progetti ammessi, dandone successiva comunicazione, a mezzo fax, ai soggetti beneficiari.
2. E' fatta salva la facoltà per il beneficiario di rinunciare formalmente, entro trenta giorni solari dalla data di comunicazione dell'avvenuta assegnazione, al contributo stesso. Le risorse eventualmente rese così disponibili sono riassegnate con decreto del MISE- DGENRE ai progetti ammissibili ma non finanziati per insufficienza delle risorse disponibili, con priorità per quelle riferite alla linea cui fa riferimento la domanda oggetto di rinuncia.
3. I soggetti beneficiari del contributo sottoscrivono con il MISE - DGENRE un disciplinare nel quale, tra l'altro, sono indicati:
 - a. gli impegni ed obblighi con riferimento a quanto prescritto dalla normativa comunitaria in materia di concorrenza, di informazione e pubblicità;
 - b. le condizioni che possono determinare la revoca del contributo;
 - c. gli obblighi connessi al monitoraggio;
 - d. le modalità di comunicazione e rendicontazione delle spese sostenute;
 - e. le modalità di comunicazione delle informazioni dei risultati raggiunti.
4. In relazione agli obblighi di cui al comma 3, lettera c), i soggetti beneficiari si dovranno impegnare ad effettuare, a decorrere dal termine della realizzazione degli interventi e almeno fino al 31/12/2015, il monitoraggio del funzionamento degli impianti e dei risultati raggiunti a seguito della realizzazione dell'intervento.

Art. 8

(Tempi e modalità di realizzazione degli interventi)

1. I soggetti beneficiari dovranno impegnarsi a dare inizio ai lavori relativi al progetto ammesso a finanziamento entro 90 giorni solari dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero del decreto di concessione di cui all'articolo 7, comma 1 e dovranno impegnarsi a completare i lavori, entro i sei mesi successivi a tale data. Il termine di inizio lavori e di fine lavori possono essere prorogati per una sola volta e per un massimo di sei mesi secondo le modalità stabilite all'articolo 10.
2. Il soggetto beneficiario dovrà tempestivamente comunicare, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, l'avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell'intervento, trasmettendo la relativa documentazione. E' fatto espresso divieto al soggetto beneficiario di alienare e/o dismettere l'impianto, per un periodo non inferiore a 10 (dieci) anni a partire dalla data del collaudo dell'impianto stesso. Il soggetto beneficiario dovrà assumere l'impegno, pena la non ammissione all'istruttoria dell'istanza, a mantenere l'impianto medesimo, durante il suddetto periodo, nelle migliori condizioni di esercizio, avendo cura di attuare le necessarie precauzioni per preservarlo da atti vandalici o comunque da azioni dirette a causare danni all'impianto stesso, alle persone, e alle cose circostanti.

Articolo 9

(Erogazione del contributo e collaudo finale)

1. La **prima quota** del contributo concesso, pari al 30% del contributo complessivo, è erogata a titolo di acconto, a seguito della trasmissione da parte del soggetto beneficiario al MiSE- DGENRE della seguente documentazione:
 - a. richiesta di erogazione del contributo a titolo di anticipazione redatta secondo il modello di cui all'allegato F;
 - b. copia del contratto di affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva, qualora non realizzata a cura del proponente.
2. La **seconda quota** del contributo concesso, pari al 50% del contributo complessivo, è erogata dopo l'inizio dei lavori, a seguito della trasmissione da parte del soggetto beneficiario al MiSE- DGENRE della seguente documentazione:
 - a. richiesta di erogazione del contributo a stato avanzamento lavori redatta secondo il modello di cui all'allegato G;
 - b. dichiarazione di inizio lavori;
 - c. copia della carta d'identità del legale rappresentante o del soggetto delegato a tale funzione dal soggetto beneficiario;
 - d. rendicontazione delle spese sostenute in misura almeno pari al 30% del costo ammesso;
 - e. copia delle fatture e della documentazione attestante il pagamento delle stesse da cui risulti il rispetto della condizione di cui al punto d);
 - f. il CD Rom contenente, in formato elettronico, tutta la documentazione redatta e predisposta in attuazione dei precedenti punti.

3. Il **saldo** del contributo concesso è erogato a valle della completa realizzazione dell'intervento. L'importo è determinato sulla base della spesa ammissibile effettivamente sostenuta e rendicontata, tenuto conto altresì di eventuali economie e ribassi d'asta. In nessun caso il contributo rideterminato potrà essere superiore a quello concesso. Il costo rendicontato complessivo dell'iniziativa non potrà, comunque, essere superiore ad 1.000.000,00 di euro. Il trasferimento è effettuato a seguito della trasmissione da parte del soggetto beneficiario al MiSE- DGENRE della seguente documentazione:
 - a. copia delle fatture originali, debitamente quietanzate, con indicazione delle singole voci di costo, di cui all'articolo 4 relative ai componenti dell'impianto, sostenute e la documentazione attestante il pagamento delle stesse (mandati di pagamento);
 - b. copia del certificato di regolare esecuzione lavori e collaudo redatto da tecnico abilitato;
 - c. copia della dichiarazione di conformità dell'impianto alle regole dell'arte, completa degli allegati obbligatori, ai sensi del D.M. 37/2008, rilasciata dall'installatore;
 - d. copia del contratto di affidamento della gestione e manutenzione dell'impianto oggetto dell'iniziativa finanziata per almeno 36 mesi;
 - e. 10 foto in formato digitale ad alta qualità volte a fornire, attraverso diverse inquadrature, una visione completa dell'impianto, dei suoi particolari e del quadro di insieme in cui si inserisce;
 - f. il CD Rom contenente, in formato elettronico, tutta la documentazione redatta e predisposta in attuazione dei precedenti punti.
4. L'erogazione delle diverse rate di contributo è effettuata a seguito dell'esito favorevole dell'istruttoria sulla documentazione trasmessa, nonché dell'esito positivo di eventuali sopralluoghi effettuati da parte del Ministero.
5. Ai fini della verifica della documentazione, il Ministero si riserva di richiedere, con raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 6 della legge 241/90 e successive modifiche, integrazioni, approfondimenti o rettifiche alla documentazione prodotta, per la verifica della rispondenza della stessa con quanto previsto dal presente avviso pubblico. In caso di mancato invio di quanto richiesto entro 20 giorni dalla data di ricezione il soggetto richiedente sarà dichiarato inadempiente e soggetto alla revoca del finanziamento.
6. Resta ferma la facoltà da parte del Ministero di richiedere in qualsiasi momento chiarimenti in ordine all'iniziativa finanziata, agli stati di avanzamento ed ai documenti di collaudo presentati.

Art. 10

(Modifiche dei progetti e proroghe)

1. L'eventuale richiesta di varianti in corso d'opera da apportare al progetto presentato, debitamente motivata e integrata da idonea documentazione giustificativa, dovrà essere inoltrata al Ministero, esclusivamente mediante plico raccomandato all'indirizzo di cui all'articolo 5, comma 2. L'istanza di variante dovrà essere esaminata dalla Commissione tecnica di cui all'articolo 6, comma 3; l'esito della valutazione sarà tempestivamente comunicato al soggetto beneficiario.
2. Nel caso in cui, dalla documentazione trasmessa relativa alla variante di cui al comma 1, risulti che per la realizzazione del progetto è prevista una spesa complessiva inferiore a quella sulla cui base è stato concesso il contributo, il Ministero provvederà alla riduzione dello stesso in proporzione.
3. L'approvazione dell'istanza di variante non comporta, in nessun caso, l'aumento del contributo originariamente ammesso.

4. L'eventuale istanza di proroga dei termini di inizio e fine lavori dovrà essere debitamente motivata e andrà spedita tempestivamente dal soggetto beneficiario del contributo. Il Ministero dello Sviluppo Economico comunicherà al richiedente l'esito della valutazione.

Art. 11

(Verifiche e controlli)

1. Nell'ambito dei controlli sui contributi concessi a valere su risorse comunitarie, ai sensi dell'art. 13 del Reg. CE n. 1828/2006, il Ministero ed i competenti organi nazionali e comunitari, potranno effettuare ispezioni presso i soggetti beneficiari, allo scopo di verificare lo stato d'attuazione delle iniziative agevolate, il rispetto degli obblighi previsti dal procedimento di concessione, la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte, l'attività svolta dagli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di questo ultimo.
2. Ai fini di cui al comma 1, con la domanda di accesso ai contributi del presente avviso, i soggetti beneficiari si impegnano a tenere a disposizione ed esibire per verifiche e controlli, in originale, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa relativa alle attività sviluppate per un periodo non inferiore a tre anni dalla chiusura del Programma Operativo.

Art. 12

(Decadenza e revoca del contributo)

1. Il mancato rispetto dei termini fissati nel presente avviso pubblico, con riferimento all'inizio dei lavori ed alla fine dei lavori, tenuto conto della eventuale proroga concessa ai sensi dell'articolo 10, costituisce motivo di revoca del finanziamento.
2. Qualora dalle verifiche effettuate, si riscontri il mancato rispetto delle norme vigenti in materia di lavori pubblici oppure che l'iniziativa realizzata non risponda agli obiettivi ed alle finalità che ne avevano determinato l'ammissione al contributo, il MiSE- DGENRE procederà con la revoca del contributo.
3. Il beneficiario può sempre rinunciare al contributo per impedimenti sopraggiunti successivamente alla presentazione della domanda. La comunicazione di rinuncia determina la decadenza dell'assegnazione del contributo dalla data della ricezione al protocollo del Ministero. In tal caso, qualora siano già state erogate quote di contributo, i beneficiari dovranno restituire le somme eventualmente già ricevute, aumentate degli interessi legali maturati.
4. Gli impianti realizzati mediante i contributi di cui al presente avviso non potranno essere alienati né unitamente, né disgiuntamente all'unità immobiliare sulla quale sono stati installati, per un periodo non inferiore a 10 anni dalla data del certificato di regolare esecuzione e collaudo pena la decadenza immediata dal beneficio e la possibilità da parte del Ministero di revocare il finanziamento provvedendo, secondo legge, al recupero delle somme già corrisposte.

Art. 13

(Comunicazione e divulgazione dei risultati)

1. Il Ministero pubblicizza le iniziative ed i progetti finanziati con il presente avviso pubblico attraverso la divulgazione di informazioni riguardanti tra l'altro, il/i soggetto/i beneficiario/i, il costo totale, il contributo finanziario concesso.

2. I beneficiari del finanziamento sono tenuti a dare la massima informazione e diffusione dei risultati del progetto finanziato.
3. Tutti i prodotti, i materiali e le iniziative informative concernenti il progetto finanziato devono evidenziare la fonte del finanziamento, il logo del Ministero dello Sviluppo Economico- Dipartimento per l'Energia- Direzione Generale per l'Energia Nucleare, le Energie Rinnovabili e l'Efficienza Energetica e quello del POI.

Art. 14

(Disposizioni finali e pubblicazione)

1. Per le comunicazioni e/o le informazioni inerenti il presente Avviso Pubblico, il Responsabile del procedimento è il dott. Claudio Genovese (telefono 06 47052743, fax 06 47052204, e-mail claudio.genovese@sviluppoeconomico.gov.it).
2. Un comunicato avente ad oggetto il presente avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale; mentre, un estratto dello stesso è pubblicato almeno su due quotidiani a tiratura nazionale e su due quotidiani a tiratura locale per ciascuna delle regioni interessate.
3. Nella sua versione completa e corredata di allegati il presente avviso è consultabile e scaricabile ai seguenti indirizzi internet:
 - a. Sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico (www.sviluppoeconomico.gov.it)
 - b. www.poienergia.it
4. La lista delle iniziative ammesse a finanziamento sarà consultabile e scaricabile dai suindicati indirizzi internet e sarà resa nota tramite un comunicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Art. 15

(Allegati)

1. Gli allegati di seguito elencati costituiscono parte integrante del presente Avviso.
 1. Istanza di partecipazione all'avviso (Allegato A);
 2. Scheda descrittiva dell'intervento progettuale (Allegato B);
 3. Specifiche tecniche (Allegato C);
 4. Costi massimi ammissibili (Allegato D);
 5. Indicazioni per la redazione del piano di comunicazione (Allegato E);
 6. Richiesta di erogazione del contributo a titolo di anticipazione (Allegato F);
 7. Richiesta di erogazione del contributo a stato avanzamento lavori - SAL (Allegato G);
 8. Richiesta di erogazione del contributo a saldo (Allegato H).

Roma, 19 maggio 2010

Il Direttore Generale
(Rosaria Romano)